

DECISIONE n. 7/2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4/FISB/2019

A carico di MAURIZIO DI TOSTO, DARIO ARMILLEI, ROBERTO PILOTTI, VENANZIO DI VINCENZO

Il Tribunale Federale composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Alessandra Avere e Roberto De Chiara, Componenti; riunito il giorno 12.11.2019 negli Uffici della Sede Federale, esaminati gli atti e ascoltato l'intervento del Sostituto Procuratore, Avv. Alessandro Benincampi; dei Signori Maurizio Di Tosto e Dario Armillei, incolpati, entrambi assistiti dall'Avv. Carlo Rombolà, ha emesso la seguente decisione.

Con riferimento a fatti aventi rilievo disciplinare accaduti nell'ambito di un medesimo gruppo Facebook, sono stati trasmessi alla Procura Federale tre differenti esposti, due datati 24.01.2019 e un terzo datato 15.04.2019. Acquisita la documentazione e valutato il tenore della messaggistica pubblicata nel detto gruppo Facebook, la Procura Federale ha istruito due procedimenti, nn. 1-2/FISB/2019 e 4/FISB/2019, ritenendo che il contegno assunto dai Signori Di Tosto, Armillei, Pilotti e, limitatamente al procedimento n. 4/FISB/2019, Di Venanzio avesse infranto le norme statutarie, regolamentari e della giustizia sportiva e, segnatamente, che gli stessi fossero incorsi nelle violazioni delle seguenti norme:

- artt. 1, 3, 25 lett. f) Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- artt. 5, 14 Statuto FISB;
- artt. 1, 2, 7 Codice comportamento sportivo CONI;
- artt. 4, 17 Regolamento organico.

Formalizzati i deferimenti, i tesserati Armillei e Di Tosto hanno prodotto memorie difensive relative ai filoni procedurali a loro carico e sono stati auditi dalla Procura Federale sui fatti oggetto di deferimento; nessuna difesa è stata esercitata dal Pilotti, mentre il tesserato Di Venanzio ha assunto una condotta respiscente e ha rivolto formali scuse alla Federazione.

Nel merito delle difese esercitate nella fase procedimentale, il sig. Armillei ha confermato la partecipazione alle conversazioni di messaggistica Facebook contestate, e ha pure riferito di aver espresso le proprie posizioni in chiave goliardica e ironica, senza l'intenzione di ledere l'onorabilità degli organi della Federazione.

Parimenti, il sig. Di Tosto ha preso posizione su ciascuna conversazione Facebook contestata, specificando che si è trattato di esercizio di diritto di critica su fatti noti o conosciuti o portati a conoscenza in quella sede, e che le esternazioni erano, alle volte, goliardiche e ironiche e sempre circostanziate.

E' stata quindi formalizzata l'incolpazione dei sigg.ri Di Tosto, Armillei, Pilotti e, limitatamente al procedimento n. 4/2019/FISB, Di Venanzio per:

Tf Tribunale Federale

- violazione art. 14 Statuto FISB che impone ai tesserati l'osservanza delle norme statutarie e del Codice di comportamento sportivo del CONI;
- violazione art. 1 Codice di comportamento sportivo del CONI che impone l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e del Codice stesso;
- violazione art. 2 Codice di comportamento sportivo del CONI per la violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti dall'art. 1 Regolamento Giustizia e Disciplina FISB.

Fissata l'udienza alla data del 12.11.2019, sono state presentate (sia pure intempestivamente) dai sigg.ri Di Tosto e Armillei memorie difensive con richiesta di proscioglimento, argomentando che le esternazioni rese nei post Facebook contestati erano ironiche, mero esercizio di un diritto di critica su fatti ed episodi specifici, senza intento lesivo nei confronti della Federazione, ove gli stessi incolpati avevano ricoperto taluni incarichi.

All'udienza del 12.11.2019, presenti per la Procura Federale il sostituto procuratore Avv. Alessandro Benincampi; gli incolpati sigg.ri Armillei e Di Tosto in proprio e con il Difensore Avv. Carlo Rombolà, assenti Pilotti e Di Venanzio, si è proceduto alla audizione delle parti.

La Procura Federale ha innanzitutto rappresentato l'intervenuta definizione della vicenda sanzionatoria con il sig. Di Venanzio ex art. 55 Regolamento di Giustizia e Disciplina. Indi, contestati gli scritti difensivi dei sigg.ri Armillei e Di Tosto per tardività, ha richiamato integralmente quanto formulato per i procedimenti nn. 1 e 2/2019 in ordine alla determinazione della richieste di applicazione di sanzioni per Armillei, Di Tosto e Pilotti. I Sigg.ri Armillei e Di Tosto si sono riportati alle proprie memorie difensive, nonché alle deduzioni difensive rese alla Procura Federale in corso d'indagine, insistendo per il proscioglimento e contestando la sproporzione tra le richieste sanzionatorie dei diversi soggetti incolpati.

Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio e indi ha assunto la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con specifico riguardo alla posizione dei tesserati Di Tosto, Armillei e Pilotti, sono stati ravvisati i presupposti per una trattazione e definizione unitaria dei due procedimenti istruiti dalla Procura Federale, nn. 1-2/FISB/2019 e 4/FISB/2019, in ragione della obiettiva connessione tra le fattispecie oggetto di deferimento, per la comune riferibilità allo stesso strumento (gruppo privato Facebook) all'interno del quale sono state esternati i commenti oggetto dei deferimenti per gli incolpati.

Considerata l'identità del gruppo Facebook e, sostanzialmente, delle condotte contestate, nonché la partecipazione dei sigg.ri Di Tosto, Armillei e Pilotti alle conversazioni qualificate come illeciti disciplinari in entrambi i procedimenti, l'esame unitario delle condotte costituisce un utile strumento procedurale per una

Tf Tribunale Federale

definizione ponderata delle vicende ivi dedotte, idoneo a scongiurare parcellizzazioni valutative e analisi decontestualizzate e, nel contempo, a garantire il principio di economia processuale, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria e acceleratoria delle situazioni procedimentali.

Pertanto, i due procedimenti nn. 1-2/FISB/2019 e 4/FISB/2019 sono stati trattati unitariamente ai fini del provvedimento decisorio, analizzando complessivamente le condotte ivi contestate e le rispettive tesi, accusatorie e difensive, proposte dalle parti.

Si fa rinvio quindi alla decisione assunta in seno al procedimento n. 1-2/FISB/2019, per le ragioni esposte nella relativa motivazione e anche sopra succintamente richiamate.

Con riferimento invece alla posizione del sig. Venanzio Di Vincenzo, a seguito di acquisizione documentale, si prende atto che lo stesso ha fatto pervenire alla Procura Federale, in data 11.11.2019, una richiesta di applicazione concordata della sanzione ex art. 55 Regolamento di Giustizia e Disciplina, nella misura dell'ammonizione con diffida ex art. 18 lett. b) Regolamento di Giustizia e Disciplina, proposta su cui la Procura ha espresso parere favorevole e su cui il Tribunale è chiamato a un provvedimento confirmatorio.

Pertanto, limitatamente alla posizione del tesserato Di Vincenzo si ritiene di acconsentire alla sanzione dell'ammonizione con diffida concordata tra il medesimo e la Procura Federale ai sensi dell'art. 55 Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Il Tribunale Federale,

P.Q.M.

dichiara i sigg.ri Dario Armillei, Maurizio Di Tosto e Roberto Pilotti responsabili delle violazioni contestate e li condanna nei termini di cui alla decisione n. 6/2019, resa all'esito del procedimento n. 1-2/FISB/2019; acconsente alla sanzione dell'ammonizione con diffida per Vincenzo Di Venanzio quale concordata dallo stesso ex art 55 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISB con la Procura Federale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 12 novembre 2019

Il Tribunale Federale